

STATUTO ASSOCIAZIONE MICRO SOL - ONLUS

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Besnate, via Sant'anna 15, l'Associazione denominata "Micro Sol" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS" .

Durata

Art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione "Micro Sol" , più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Si prefigge di combattere l'esclusione socio-economica nei paesi del terzo mondo attraverso progetti di piccola dimensione e di favorire l'utilizzo utile e consapevole di strumenti come microcredito e microfinanza. Tutto ciò promovendo l'inclusione finanziaria e il sostegno a percorsi di sviluppo individuale e familiare nonché la crescita della consapevolezza dei meccanismi economici globali. Si prevede di trasferire verso detti paesi fondi messi a disposizione da soci ed altri aderenti sia a titolo di dono che di piccoli prestiti in tal caso senza interessi e senza alcun guadagno per chi mette i fondi a disposizione, ed assumendo anche il rischio di un'eventuale mancata restituzione da parte del beneficiario finale.

In base alla normativa vigente in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l'associazione opera nel settore della *beneficenza* ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. a) n. 3 del D.Lgs. 460/97, effettuando quale attività istituzionale prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli *indigenti* oppure *dirette a enti senza scopo di lucro* che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 lett. a) del D.Lgs. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, ai sensi del comma 2-bis del citato art. 10 del D.Lgs. 460/97: le somme donate saranno esclusivamente quelle derivanti dalla gestione patrimoniale dell'Associazione nonché da donazioni appositamente raccolte.

Art. 5. L'associazione, per raggiungere i fini di cui al precedente articolo, potrà in via connessa quali attività strumentali promuovere:

- iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche dell'economia globale e degli effetti della stessa sul livello di vita della popolazione, con particolare riguardo alla comprensione del ruolo del microcredito e della microfinanza come strumenti di promozione di self-employment e microimprenditorialità
- iniziative volte a rendere consapevole e riflettere le persone sulle cause della povertà, dei meccanismi di mercato che la producono e ragionare su possibili percorsi per alleviarla o superarla; ciò promuovendo un modello economico basato sulla solidarietà, efficienza , trasparenza, rispetto della natura.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Tra le attività accessorie l'associazione potrà inoltre ideare, progettare, realizzare e promuovere eventi pubblici occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, finalizzati alla raccolta di risorse economiche da destinare al perseguimento delle proprie finalità istituzionali: il tutto nei limiti e con le modalità

previste dall'art. 2 del D.Lgs. 460/97, come trasfuso nell'art. 143 comma 3 del TUIR, e dalla Circolare 59/E del 2007, punti 6) e 7).

Per il raggiungimento dei propri scopi, sempre in via accessoria e nei limiti della normativa di riferimento, l'associazione potrà inoltre istituire un proprio sito internet, nonché curare l'edizione di stampe o pubblicazioni riguardanti i propri scopi istituzionali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 10 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10. La qualifica di socio si perde per:

- a. morte,
- b. dimissioni;
- c. morosità nel pagamento delle quote associative.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal CD.

Art. 11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal CD e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- a. indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- b. inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 12. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 14. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Il voto per delega, al fine di garantire la partecipazione diretta alla vita associativa è previsto con un massimo di un'unica delega pro-capite. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo o il rendiconto economico e finanziario nel caso non si tenga una contabilità ordinaria;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare il presidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare regolamenti;

- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno *tre quarti* degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 a 5,0 diverso numero stabilito dall'Assemblea, nominati dall'Assemblea; dura in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili per un solo ulteriore mandato di pari durata.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo :

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Vicepresidente;
- revoca, per fondati motivi il VicePresidente;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige *il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso* (il bilancio, nei casi il giro d'affari sia rilevante e si tenga un regime di contabilità ordinaria), nonché quello preventivo per l'anno in corso, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.

Il Presidente

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 1 esercizio ed è rieleggibile.

Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo.

Esercizio sociale – Bilancio

Art. 22. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 23. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- i) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 24. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni.

Art. 25. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto